

SETTEMBRE 2026: NOVITÀ

Concordato preventivo biennale - Cause di esclusione – Chiarimenti

Documento unico di regolarità contributiva (DURF) - Rispetto del parametro del 10% dei versamenti

Crediti d'imposta ricevuti come corrispettivo di una prestazione professionale - Imponibilità integrale alla data di emissione della fattura - Dichiarazione integrativa

Rottamazione-*quinquies* - Ulteriori dilazioni – Esclusione

Fermo dei beni mobili registrati - Notifica del preavviso di fermo - Ulteriori atti

Operazioni permutative e dazioni in pagamento - Base imponibile IVA - Criterio del costo

Reverse charge - Subappalti in edilizia - Restauro di edifici storici - Tabella ATECO 2025

Esenzione dall'imposta di successione e donazione per il trasferimento di quote di partecipazione in società di persone

OTTOBRE 2026: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - CAUSE DI ESCLUSIONE - CHIARIMENTI

Nel corso di una videoconferenza 24.9.2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle cause di esclusione e di cessazione del concordato preventivo biennale.

PARTECIPAZIONE IN STUDI ASSOCIATI, STP O STA

La presenza di debiti tributari oltre soglia (5.000,00 euro) in capo a un associato con partita IVA individuale di uno studio professionale comporta l'impossibilità di aderire al CPB:

- per il professionista con debiti sopra soglia, per mancanza del requisito di cui all'art. 10 co. 2 del DLgs. 13/2024;
- per lo studio associato, per effetto della causa di esclusione di cui all'art. 11 co. 1 lett. b-sexies) del DLgs. 13/2024;
- per gli altri associati dotati di partita IVA individuale, per effetto della causa di esclusione di cui all'art. 11 co. 1 lett. b-quinquies) del DLgs. 13/2024.

In altre parole, se l'impossibilità per l'associato di aderire al CPB deriva dalla presenza di debiti tributari, le cause di esclusione per l'associazione professionale e gli altri associati sono pienamente operative, con conseguenti effetti preclusivi a cascata.

MODIFICHE DELLA COMPAGINE SOCIALE

Sono previste cause di esclusione e di cessazione del CPB applicabili alle società di persone e alle associazioni professionali nel caso in cui l'ente sia interessato da modifiche della compagine sociale in aumento.

Queste condizioni non operano in caso di rinnovo del CPB 2026-2027 se il nuovo socio o associato, nell'anno precedente, ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, oppure reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000,00 euro. Questo limite opera per singolo socio o associato, non riferendosi cumulativamente alla quota di compagine sociale oggetto di variazione.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato alcune casistiche che interessano uno studio associato che opta per il CPB 2026-2027, così come tutti gli associati dotati di partita IVA individuale. In particolare:

- l'ingresso nello studio nel 2027 di un nuovo associato non dotato di partita IVA determina automaticamente la cessazione del CPB per l'ente collettivo, per effetto dell'incremento della compagine sociale, solo nel caso in cui si sia in presenza di una prima adesione al concordato per il biennio 2026-2027; al contrario, la cessazione del CPB non si verifica qualora il CPB 2026-2027 costituisca un rinnovo del CPB 2024-2025 e il nuovo associato abbia percepito nel 2026 redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ovvero redditi di impresa o di lavoro autonomo inferiori a 35.000,00 euro;
- in caso di ingresso di un associato dotato di partita IVA, ai fini della verifica del limite di 35.000,00 euro, deve essere considerato il reddito effettivo prodotto dall'associato nel 2026 e non il corrispondente reddito concordato;
- se nel 2027 si verifica la fuoriuscita di un associato dotato di partita IVA con contestuale cessione della quota a un soggetto privo di partita IVA individuale, la modifica della compagine sociale non ha effetto sul CPB dello studio, a patto che l'uscita e il subentro degli associati producano effetti dalla stessa data;
- il CPB mantiene la sua validità, sia per lo studio che per gli altri associati, anche nel caso in cui l'associato uscente ceda la sua quota a un soggetto che ha aperto la partita IVA individuale nel 2027; tale contribuente non può infatti optare per il CPB, per mancanza del presupposto soggettivo (vale a dire l'applicazione degli ISA), con conseguente inapplicabilità delle cause di cessazione che vincolano l'ente collettivo e i rispettivi soci/associati.

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURF) - RISPETTO DEL PARAMETRO DEL 10% DEI VERSAMENTI

Con la risposta a interpello 16.9.2026 n. 174, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al calcolo della soglia del 10% dei ricavi/compensi dichiarati ai fini del DURF.

SOGLIA DELL'AMMONTARE DEI RICAVI O COMPENSI

Le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici devono osservare una disciplina speciale per le ritenute e i contributi dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto (art. 17-*bis* del DLgs. 241/97).

Tale disciplina non trova applicazione qualora dette imprese comunichino al committente, allegando la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate ("DURF"), la sussistenza cumulativa dei seguenti requisiti:

- essere in attività da almeno 3 anni;
- essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
- avere eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali sono ancora dovuti pagamenti o non vi sono provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non è intervenuta la decadenza (art. 17-*bis* co. 5 del DLgs. 241/97).

L'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 174/2026 ha affermato che, ai fini del calcolo della soglia del 10% dell'ammontare dei ricavi e dei compensi, tra i versamenti delle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici debbano essere inclusi anche:

- le ritenute d'acconto su interessi attivi bancari, poiché il prelievo è economicamente imputabile al contribuente;
- i crediti per imposte pagate all'estero fino a concorrenza del credito riconosciuto ex art. 165 del TUIR.

CREDITI D'IMPOSTA RICEVUTI COME CORRISPETTIVO DI UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE - IMPONIBILITÀ INTEGRALE ALLA DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

L'Agenzia delle Entrate, con una risposta resa alla videoconferenza 24.9.2026, si è espressa in merito alla possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per applicare la nuova disciplina dei crediti d'imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione professionale ai sensi dell'art. 54 co. 3-*quinquies* del TUIR.

NUOVA DISCIPLINA

In base all'art. 54 co. 3-*quinquies* del TUIR, introdotto dall'art. 3 co. 1 del DLgs. 148/2026, qualora il compenso sia ricevuto sotto forma di credito d'imposta, il corrispettivo della prestazione artistica o professionale concorre alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d'imposta.

Precedente posizione di prassi

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 23.6.2022 n. 23, aveva invece affermato che il compenso ricevuto mediante sconto in fattura doveva ritenersi integralmente incassato alla data di emissione della fattura.

DECORRENZA

La nuova disciplina, in via generale, si applica ai crediti d'imposta acquisiti a decorrere dal 12.8.2026, data di entrata in vigore del DLgs. 148/2026 (art. 3 co. 3 del DLgs. 148/2026).

Tuttavia, è previsto che gli esercenti arti e professioni che determinano il reddito ai sensi degli artt. 54 e ss. del TUIR possono applicare le disposizioni di cui all'art. 3 co. 1 del DLgs. 148/2026 ai crediti d'imposta acquistati già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2024.

A tali fini, qualora la dichiarazione dei redditi risulti già presentata, può essere presentata una

dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 2 co. 8 del DPR 322/98. Inoltre, è escluso il rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa riguarda anche i crediti d'imposta acquisiti nel periodo d'imposta 2024 che costituiscono il corrispettivo di una prestazione professionale.

Esclusioni

La presentazione della dichiarazione integrativa risulta esclusa, invece, in applicazione delle regole ordinarie, sia per coloro che hanno omesso la dichiarazione iniziale, sia per i crediti d'imposta acquisiti nel 2025, in quanto i relativi termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi (fissati al 2.11.2026, dal momento che il 31.10.2026 è sabato) non sono ancora scaduti.

ROTTAMAZIONE-QUINQUIES - ULTERIORI DILAZIONI - ESCLUSIONE

L'Agenzia delle Entrate, in una risposta resa in occasione della videoconferenza 24.9.2026, ha fornito indicazioni con riferimento alla rottamazione-*quinquies* di cui all'art. 1 co. 82 e ss. della L. 199/2025.

La domanda, che poteva essere presentata entro il 30.4.2026, consentiva al debitore di decidere quali carichi definire.

PAGAMENTO DI ALCUNE CARTELLE/AVVISI

Mediante il servizio online "Conti tu", è possibile procedere al pagamento solamente di alcune cartelle di pagamento/avvisi di addebito contenuti in una singola comunicazione di liquidazione. Il servizio consente di generare un nuovo piano di ammortamento e di ricevere una nuova liquidazione delle somme (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione 7.7.2026).

Nel corso della videoconferenza è stato chiarito che i carichi "fuoriusciti" dalla rottamazione non possono più essere dilazionati ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73.

FERMO DEI BENI MOBILI REGISTRATI - NOTIFICA DEL PREAVVISO DI FERMO - ULTERIORI ATTI

Con una risposta fornita in occasione della videoconferenza 24.9.2026, l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non è tenuta alla notifica dell'iscrizione del fermo nel PRA.

PREAVVISO DI FERMO

Una volta decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o 90 giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo, nei confronti del debitore o del coobbligato può essere disposto il fermo dei beni mobili registrati (artt. 50 e 86 del DPR 602/73).

L'iscrizione del fermo nei pubblici registri è preceduta da una comunicazione preventiva, che preannuncia il fermo vero e proprio se, nel termine di 30 giorni, il debitore non provvede al pagamento delle somme dovute.

Il preavviso di fermo è atto autonomamente impugnabile, sebbene non sia compreso nell'elenco di cui all'art. 19 del DLgs. 546/92.

ISCRIZIONE DELLA MISURA NEI PUBBLICI REGISTRI

Secondo l'Agenzia, il preavviso di fermo è l'ultimo atto necessariamente da comunicare al contribuente: la successiva iscrizione del fermo nei pubblici registri non deve essere notificata.

Si conferma, in questo modo, la tesi espressa in occasione della risposta a interrogazione parlamentare 23.1.2019 n. 5-01178, in cui era stato affermato che la notifica del fermo sarebbe ulteriore rispetto al preavviso e necessiterebbe, comunque, di un intervento normativo.

OPERAZIONI PERMUTATIVE E DAZIONI IN PAGAMENTO - BASE IMPONIBILE IVA - CRITERIO DEL COSTO

Nelle risposte dell'Agenzia delle Entrate rese durante la videoconferenza 24.9.2026 sono stati forniti chiarimenti in merito, fra l'altro, alla determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento, con particolare riguardo al criterio del costo, ossia alla soglia minima al di sotto della quale le parti non possono scendere nello stabilire il valore monetario dei beni e dei servizi permutati.

A tale proposito, l'Agenzia delle Entrate ha richiamato la relazione illustrativa alla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) e il documento della Commissione europea 16.4.2025 n. 1107, nei quali è stato precisato, rispettivamente, che:

- occorre considerare *“tutti gli elementi di costo e gli oneri direttamente o indirettamente riferibili al bene o al servizio oggetto di permuta, incluse, ad esempio, le spese accessorie relative alla cessione del bene (come le spese di spedizione) e il tempo impiegato dal prestatore per la realizzazione del servizio”*;
- nella nozione di costo rientrano sia *“i costi di produzione e fabbricazione diretti sia i costi indiretti quali i costi di finanziamento, indipendentemente dal fatto che tali costi siano stati gravati o meno dall'IVA a monte”*.

REVERSE CHARGE - SUBAPPALTI IN EDILIZIA - RESTAURO DI EDIFICI STORICI - TABELLA ATECO 2025

In una delle risposte fornite nel corso della videoconferenza 24.9.2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti relativi all'applicazione del meccanismo del *reverse charge* per le prestazioni rese da subappaltatori in edilizia, a seguito dell'introduzione della tabella ATECO 2025 (applicabile dall'1.4.2025).

RILEVANZA DEI SERVIZI RESI DA SUBAPPALTATORI IN EDILIZIA

Ai sensi dell'art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72, l'IVA si applica con il meccanismo del *reverse charge* alle prestazioni (diverse da quelle individuate dalla successiva lett. a-ter) *“rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore”*.

La prassi consolidata dell'Agenzia delle Entrate (ad esempio circ. 37/2006), nel corso degli anni, ha affermato che le prestazioni in parola sono individuate, dal punto di vista oggettivo, sulla base delle attività contenute nei codici ATECO 2007 della sezione F, riferiti alle attività di “Costruzioni”.

AGGIORNAMENTO DELLA TABELLA ATECO

Nel corso della videoconferenza 24.9.2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell'applicazione del meccanismo del *reverse charge* per le prestazioni rese da subappaltatori nel settore dell'edilizia, è necessario che dette prestazioni siano ricondotte nell'ambito della sezione F della tabella ATECO, anche a seguito dell'aggiornamento di tale classificazione (da ATECO 2007 ad ATECO 2025, con effetti dall'1.4.2025).

Il caso esaminato dall'Agenzia concerne le prestazioni riferite al restauro di edifici storici. Tale attività era contenuta, nel codice 41.20.00 (“Costruzione di edifici residenziali e non residenziali”) della Tabella ATECO 2007, nella sezione F.

L'attività è stata ricollocata nella sezione S (“Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento”) della tabella ATECO 2025.

Secondo i chiarimenti dell'Agenzia, pertanto, le relative prestazioni sono soggette a IVA con le regole ordinarie (e non mediante il meccanismo del *reverse charge*), non essendo più riconducibili alla sezione F della Tabella ATECO oggi vigente.

ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti d'azienda o di partecipazioni a favore del coniuge o del discendente, contemplata dall'art. 3 co. 4-*ter* del DLgs. 346/90, soffermandosi, in particolare, sul trasferimento di quote di partecipazione in società di persone.

ESENZIONE PER LA SUCCESSIONE O LA DONAZIONE DI QUOTE

L'art. 3 co. 4-*ter* del DLgs. 346/90 differenzia l'operatività dell'esenzione a seconda che si tratti di quote di società di capitali o meno. In particolare:

- per le società di capitali, il beneficio spetta solo se le quote trasferite consentono al beneficiario di acquisire il controllo sociale ai sensi dell'art. 2359 co. 1 n. 1 c.c. o di integrare un controllo già esistente;
- se si tratta di quote di partecipazione in società di persone, il beneficio spetta a prescindere dal requisito "quantitativo".

In entrambi i casi, il legislatore pone, a pena di decadenza, un vincolo in capo all'acquirente, stabilendo che, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, l'avente causa deve:

- nel caso delle società di capitali, detenere il controllo;
- "in caso di altre quote sociali", detenere la titolarità del diritto.

POTERE GESTORIO EFFETTIVO

Nella videoconferenza 24.9.2026, viene chiesto all'Agenzia se, alla luce di tale normativa, l'esenzione possa spettare nel caso in cui il padre doni al figlio le proprie quote di società di persone, riservandosene l'usufrutto, se il figlio si impegni a mantenere le quote per 5 anni.

Nel rispondere, l'Agenzia delle Entrate ribadisce quanto già affermato nella risposta a interpello 4.6.2026 n. 116, ovvero che, in tal caso, non è sufficiente che il donatario nudo proprietario si impegni alla conservazione della titolarità della nuda proprietà delle quote per un quinquennio, ma è necessario che il nudo proprietario abbia effettivamente acquisito "*ogni potere gestorio nella società di persone*".

In caso contrario, infatti, secondo l'Amministrazione, non sarebbe soddisfatta la *ratio* dell'esenzione, che risiede nella volontà di agevolare un reale passaggio generazionale.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.10.2026	Modifica acconti da 730/2026	Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2026 possono comunicare al sostituto d'imposta che effettua i conguagli: • di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni; • oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2026.
15.10.2026	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di settembre 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di settembre 2026. La comunicazione non riguarda: • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-<i>octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.10.2026	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, con applicazione dei previsti interessi: • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2026; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2026, il 30.7.2026 o il 31.7.2026; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2026 o il 31.8.2026 (in quanto il 30.8.2026 cadeva di domenica).
16.10.2026	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 2026; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-<i>bis</i> del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2026 non supera 100,00 euro.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2026 non è di almeno 500,00 euro.
16.10.2026	Versamento ritenute sui dividendi	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte: • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre luglio-settembre 2026; • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre luglio-settembre 2026.
16.10.2026	Versamento rata saldo IVA 2025	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2025 (modello IVA 2026): • l'ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2026; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2026; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2026 o il 30.7.2026; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2026.
16.10.2026	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di settembre 2026; • versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
19.10.2026	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026, relative ai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 20.7.2026 (per effetto della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 31.10.2027; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
26.10.2026	Presentazione modelli 730/2026 integrativi	I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2026 integrativo: • per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori "formali"; • ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730/2026 originario è stato presentato al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale diretta oppure trasmesso direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate dal contribuente. Ai modelli 730/2026 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa documentazione. Tuttavia, il modello 730/2026 integrativo può essere presentato direttamente dal contribuente qualora si debba modificare esclusivamente i dati del sostituto d'imposta oppure indicare l'assenza del sostituto d'imposta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.
27.10.2026	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di settembre 2026, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre luglio-settembre 2026, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti che, nel mese di settembre 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: • i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2026, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.
28.10.2026	Regolarizzazione	I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti del-

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>	versamento imposte da modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026	le imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026, relative ai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.7.2026, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 31.10.2027; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali. Se entro il 30.7.2026 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato: • con riferimento alla scadenza "ordinaria" del 30.6.2026 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%; • entro il 31.10.2027; • con la sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
29.10.2026	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026, relative ai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2026, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 31.10.2027; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
2.11.2026	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuate, le "Certificazioni Uniche 2026", relative al 2025, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (cioè redditi non dichiarabili con il modello REDDITI PF 2026, ad esempio quelle relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto). La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2026 deve avvenire: • utilizzando il modello "ordinario"; • nel rispetto delle previste specifiche tecniche.
2.11.2026	Presentazione modelli 770/2026	I sostituti d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate: • il modello 770/2026; • in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
2.11.2026	Regolarizzazione modelli 770/2025	I sostituti d'imposta possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: • l'infedele presentazione dei modelli 770/2025, relativi al 2024; • le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2025; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2025. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: • nell'anno 2024, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. La regolarizzazione si perfeziona mediante: • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
2.11.2026	Trasmissione telematica delle dichiarazioni	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati: • il modello REDDITI 2026; • il modello IRAP 2026 (se soggetti passivi IRAP).
2.11.2026	Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2026	Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2026 devono presentare in via telematica: • alcuni quadri del modello REDDITI PF 2026 (RM, RS e RU), unitamente al relativo frontespizio, per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2026; il quadro AC del modello REDDITI PF 2026 deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2026; • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
2.11.2026	Spedizione modello REDDITI PF 2026 dall'estero	Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il modello REDDITI PF 2026: • in forma cartacea; • mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
2.11.2026	Opzione per la determinazione dell'IRAP in base al bilancio	Le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d'esercizio), o la sua revoca: • a decorrere dall'anno 2026; • nell'ambito del modello IRAP 2026. I soggetti che hanno iniziato l'attività o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello. La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell'opzione.
2.11.2026	Regolarizzazione modelli REDDITI 2025, IRAP 2025 e CNM 2025	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2026, IRAP 2026 e CNM 2026 in via telematica entro il 2.11.2026, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: • l'infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 2025, IRAP 2025 e CNM 2025, relative al 2024; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2025. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: • nell'anno 2024, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. La regolarizzazione si perfeziona mediante: • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
2.11.2026	Adempimenti persone decedute	Gli eredi delle persone decedute entro il 30.6.2026: • devono presentare in via telematica il modello REDDITI 2026 cui era obbligato il defunto; • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2024 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2025 e degli anni precedenti.
2.11.2026	Registro beni ammortizzabili	I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
2.11.2026	Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata	I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA: - le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.); - il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore.
2.11.2026	Presentazione modelli TR	I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR: - relativo al trimestre luglio-settembre 2026; - utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate. Il credito IVA trimestrale può essere: - chiesto a rimborso; - oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l'adesione al concordato preventivo biennale). La presentazione del modello deve avvenire: - in via telematica; - direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
2.11.2026	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: - alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di ottobre 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro; - al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di ottobre 2026. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.
2.11.2026	Compensazione crediti verso lo Stato	Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono: esercitare l'opzione, per l'anno 2026, per l'utilizzo

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		dei crediti in compensazione nel modello F24, per il pagamento dei propri debiti fiscali, dei contributi previdenziali per i dipendenti e dei contributi alla Cassa Forense; • dichiarare la sussistenza dei requisiti per la suddetta compensazione. L'esercizio dell'opzione avviene: • attraverso la piattaforma elettronica di certificazione; • con riferimento a ciascuna fattura, per l'intero importo della stessa; • ferma restando la disponibilità delle relative risorse.